

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Ricotta Romana» registrata in qualità di Denominazione di Origine protetta in forza al regolamento CE n. 737 del 13 maggio 2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 737 del 13.05.05 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta “Ricotta Romana”;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1192 della Commissione del 16 dicembre 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. “Ricotta Romana”, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

PROVVEDE:

Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta “Ricotta Romana”, nella stesura risultante a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) n. 1192 del 16 dicembre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta “Ricotta Romana”, sono tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 21 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

